



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA ... PROVINCIALE
DI ... TREVISO ... SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

- MARAS ... SILVIO ... Presidente
- ZAMPOLINI ... MARIO ... Relatore
- CAMPION ... ROBERTO ... Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 412/06
depositato il 16/03/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.854070100256 ASSENTE 1998
RITENUTE
- contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO VITTORIO VENETO
proposto dal ricorrente:

VIA NANNETTI 122 31029 VITTORIO VENETO TV

1/5

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 412/06

UDIENZA DEL

11/04/2007 ore 15:30

SENTENZA

N°

48-2-07

PRONUNCIATA IL:


11 APR. 2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 MAG. 2007

Il Segretario

Rag. Antonio Esposito



Sentenza n. 48-2-07

SEZIONE N. 2
R. G. RICORSI n. 412/06
UDIENZA DEL 11.04.2007

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugna l'avviso di accertamento sopraindicato notificato in data 28.12.2005 dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Vittorio Veneto relativo a ritenute per un importo di € 16.136,30 per l'anno d'imposta 1998.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza con la presenza delle parti come in verbale rappresentate.

L'atto trae origine da una verifica fiscale generale eseguita dal Nucleo Regionale Veneto della Guardia di Finanza per gli anni 2003/2005 alla ditta ricorrente, che svolge attività di carpenteria metallica per costruzioni civili e industriali, controllo esteso anche alle annualità 1998 e 1999, limitatamente alle risultanze di un verbale di accertamento dell'INPS di Treviso, originato da una verifica effettuata nei confronti della ditta _____ srl di Montecatini Terme, con il quale gli Ispettori INPS, previo richiamo ad altro verbale dell'INPS di Pistoia, accertavano che la società _____ Spa aveva occupato alle proprie dipendenze, per il periodo agosto-novembre 1998, due lavoratori di nazionalità polacca inviati dalla _____ Srl, omettendone la prescritta registrazione nei libri paga e matricola. Considerato che la _____ non aveva alcuna struttura produttiva, officina o laboratorio e che pertanto svolgeva per lo più attività di collocazione di lavoratori, i due uffici INPS di Treviso e Pistoia giunsero alla conclusione, condivisa dalla Guardia di Finanza nel p.v.c., che i due lavoratori polacchi erano stati impiegati nella società _____ in qualità di dipendenti e che tra le due società non esisteva alcun rapporto di appalto. L'Agenzia delle Entrate resistente con l'avviso di accertamento impugnato, richiamando e facendo propri i verbali sopra richiamati, contestava alla società ricorrente le ritenute non operate e non versate relativamente all'anno d'imposta 1998.

Parte ricorrente con ricorso introduttivo e successiva memoria eccepisce:

-decadenza del potere accertativo dell'Ufficio per violazione dell'art. 43 DPR 600/73 in



Sentenza n. 48-2-07

quanto la dichiarazione relativa all'anno 1998 è stata presentata nel 1999 e quindi il relativo accertamento poteva essere notificato fino alla data del 31.12.2003 né può opporsi la proroga di due anni di cui all'art. 10 della legge 289/2002 avendo la stessa ricorrente aderito alla sanatoria di cui all'art. 9 della stessa legge;

-violazione dell'art. 12, comma 7, legge 212/2000 per mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la chiusura della verifica e la notifica dell'accertamento;

-inesistenza dei presupposti per l'accertamento parziale per violazione dell'art. 41 bis DPR 600/73;

-mancanza di prova e infondatezza dell'accertamento sulle modalità dell'espletamento del lavoro;

-inapplicabilità delle sanzioni per assenza di colpevolezza giusto art. 5, comma 1, del D.Lgs. 472/1997;

Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate resistente, ritualmente costituita in giudizio, contesta tutti gli assunti della ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato ed in particolare:

-i termini per l'accertamento sono stati rispettati in quanto il termine triennale è stato prorogato di due anni per cui l'avviso è stato regolarmente notificato entro il 31.12.2005 trovando applicazione l'art. 10 della legge 289/2002, in quanto la ricorrente pur aderendo al condono ex art. 9 della stessa legge non ha provveduto alla sanatoria della dichiarazione 770 relativa ai sostituti d'imposta;

- violazione art. 12, comma 7, legge 212/2000: il mancato rispetto dei 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7 della legge 212/2000 è giustificato da motivi di particolare e motivata urgenza previsti dalla norma;

-esistenza dei presupposti per l'accertamento parziale ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73;

-le censure sulla carenza di motivazione e sulla mancata allegazione di atti risultano infondate in quanto per la parte che interessa la presenza dei due lavoratori polacchi non dichiarati viene riportato succintamente il contenuto del verbale INPS di Pistoia riguardante la violazione contestata sia nel verbale INPS di Treviso che nel p.v.c. della Guardia di Finanza., atti entrambi conosciuti dalla ricorrente in quanto ad essa regolarmente notificati;

3/5



Sentenza n. 48-2-02

-nel merito, il rapporto intercorso tra la FE a la non era un contratto di appalto, ma pura e semplice fornitura di mano d'opera da impiegare per conto della società ricorrente.

-in ordine alle sanzioni ci si è attenuto alle disposizioni dell'art. 1 della legge 1369/1960.

Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, in primo luogo, sull'eccezione della pretesa decadenza del potere accertativo da parte dell'Ufficio sollevata dalla ricorrente osserva che trattandosi di dichiarazione relativa all'anno 1998, presentata nel 1999, il relativo avviso di accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR 600/73 avrebbe potuto essere notificato entro il 31.12.2003, mentre è stato notificato il 28.12.2005.

Nella fattispecie non può peraltro ritenersi applicabile la proroga di due anni di cui all'articolo 10 della legge 289/2002 atteso che la ricorrente ha aderito alla sanatoria di cui all'art. 9 della stessa legge 289, il così detto condono tombale.

Le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 9 della predetta legge 289/2002 prevedono infatti: "La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni o agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni".

In tale senso la sentenza n. 11/19/2004 con la quale la Commissione tributaria regionale di Venezia 21.10.2004 ha affermato che il contribuente che definisce la propria posizione con le sanatorie previste dagli art. 7 e 9 della legge 289/2002, di fatto, rende definitivi gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria.

L'art. 10 della stessa legge 289/2002 sancisce poi: "Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli art. 7 e 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni... sono prorogati di due anni".



Sentenza n. 48-2-07

In base alla predetta normativa, nella fattispecie in esame è di tutta evidenza come alla data del 31.12.2003 sia intervenuta la decadenza del potere accertativo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

In merito all'eccezione sul preteso mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la chiusura della verifica e la notifica dell'accertamento si richiama l'art. 12, comma 7, della legge 212/2000 il quale dispone: "...L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto, salvo casi di particolare e motivata urgenza".

Il Collegio rileva, quindi, come la norma preveda espressamente che l'urgenza debba essere motivata, il che non trova riscontro nel caso in esame atteso che nell'avviso di accertamento non risulta esplicitata alcuna motivazione al riguardo. Solo nelle deduzioni al ricorso, che peraltro attiene all'accertamento per l'anno d'imposta 1998, l'Ufficio ammette di non aver rispetto i termini di legge giustificando che la particolare urgenza è conseguente al fatto che il p.v.c. della Guardia di Finanza è stato consegnato al contribuente il 21.12.2005, mentre il termine per la notifica scadeva il 31.12.2005.

L'accoglimento del ricorso, per le argomentazioni sovra esposte, ha carattere assorbente con esonero dall'esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Treviso, 11 aprile 2007

L'ESTENSORE
(Zampolini rag. Mario)

IL PRESIDENTE
(Maras dr. Silvio)